SENT.252/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO	Presidente relatore
Roberto RIZZI	Consigliere
Nicola RUGGIERO	Consigliere
Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere
Cosmo SCIANCALEPORE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-nel giudizio di appello iscritto al n. **61820** del Registro di Segreteria, promosso da:

- Luigi VEROLINO (c.f. VRLLGU64D14F839F), nato a Napoli il 14.04.1964, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, dagli Avv.ti Antonio Visconti (c.f. VSCNTN66D07F839K) e Fabio Orefice (c.f. RFCFBA70H01F839B) con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Ulpiano n. 193, presso lo studio dell'Avv. Antonio Mollo (c.f. MLLNTN77M17D005U – pec professionistilegali@pec.it), con domicilio telematico agli indirizzi pec avv.orefice@pec.it e antoniovisconti@avvocatinapoli.legalmail.it

contro

PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del Procuratore

generale p.t.;

PROCURA REGIONALE della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la regione Campania, in persona del Procuratore regionale p.t.;

per la riforma

- della sentenza della Corte conti, Sezione giurisdizionale per la regione Campania, n. 327/2024, depositata il 14.06.2024 e notificata il 17/06/2024.

VISTI l'atto di appello e tutti i documenti del fascicolo di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 20 novembre 2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore, Pres. Rita Loreto, l'Avv. Antonio D'Urso, per delega orale degli Avv.ti Fabio Orefice e Antonio Visconti, nonché il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore generale dott. Fabrizio Cerioni;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione in data 11 ottobre 2023 il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania ha evocato in giudizio il sig. Luigi VEROLINO, ex dipendente dell'Agenzia delle Entrate – all'epoca dei fatti Capo Team Gestione segnalazioni dell'Ufficio territoriale di Napoli 1 - per condotte dolose causative di danno erariale da mancate entrate, consistite nell'avere posto in essere, negli anni dal 2014 al 2018, n. 47 operazioni di sgravio fiscale con annullamento di importi iscritti a ruolo in carenza dei

presupposti di legge e n. 7 operazioni correttive consistenti in riliquidazione degli importi oggetto di comunicazioni bonarie ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600/1973, il tutto in favore di persone fisiche e società.

I fatti oggetto di giudizio sono stati denunciati alla Procura regionale campana con nota prot. n. 12407 del 9 agosto 2021, con cui l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso gli esiti di una attività conoscitiva interna volta a verificare la correttezza delle operazioni informatiche di sgravio e delle operazioni correttive eseguite dal VEROLINO nel periodo 2014/2018.

L'Agenzia evidenziava che erano state riscontrate irregolarità in n. 47 operazioni di sgravio e in n. 7 operazioni correttive in favore di persone fisiche e società e che delle menzionate complessive n. 47 operazioni di sgravio:

- n. 21 erano state già oggetto di recupero con i relativi crediti di imposta già reiscritti a ruolo e nuovamente imputati ai contribuenti, e con segnalazione alla Autorità giudiziaria competente in data 18 giugno 2018;
- n. 7 operazioni erano già state oggetto di recupero e reiscritte a ruolo;
- n. 17 operazioni di sgravio irregolare avevano generato un danno pari complessivamente a €. 39.798,55;
- n. 7 operazioni correttive irregolari, non recuperabili per intervenuta decadenza dei termini di legge, avevano generato un danno pari a €. 25.473,72;

- il danno complessivo, pertanto, ammontava a **€. 65.272,27.**

Con successiva nota n. 3720 del 4 marzo 2022 l'Agenzia riferiva di avere richiesto alla Direzione Provinciale I di Napoli lo stato della effettiva riscossione delle somme in relazione ai n. 28 sgravi irregolari del VEROLINO, per i quali era stata possibile la reiscrizione a ruolo, e di avere riscontrato la dubbia esigibilità di tali somme, avuto riguardo al sopravvenuto fallimento delle società beneficiarie degli sgravi e alla iscrizione al passivo degli importi a seguito di apertura di procedura fallimentare asseritamente basata sul principio della *par condicio creditorum* ex art. 2741 c.c.. Emergeva pertanto che undici posizioni erariali erano riferite a soggetti in stato di fallimento, per un valore di €. 343.088,60, somma di cui erano da ritenersi pregiudicate le *chances* di recupero; che gli importi riscossi erano pari a €. 32.260,47 e che con riferimento agli ulteriori €. 242.775,24 corrispondenti a illegittimi sgravi eseguiti a favore di soggetti non in stato di fallimento e reiscritti a ruolo, risultava comunque "oltremodo improbabile" il recupero. Pertanto, proprio in considerazione dell'incertezza del recupero, l'Agenzia indicava tale ulteriore danno definendolo *"danno patrimoniale potenziale derivante dall'impossibilità riscossiva",* da ultimo quantificato in **€. 585.863,84.**

A carico del VEROLINO veniva disposto il licenziamento disciplinare in data 23.11.2021. Inoltre, con sentenza n. 1469 del 11 ottobre 2022, nell'ambito del procedimento penale n. 18354/18 RGNR, il Tribunale di Napoli – Sezione GIP - applicava la pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con condanna a due anni di reclusione per i reati di cui agli

artt. 476 co. 2 c.p. e n. 640 cpv. c.p., pena sospesa.

La Procura regionale disponeva in data 3 luglio 2023 invito a dedurre con contestuale istanza di sequestro conservativo - solo parzialmente concesso fino alla concorrenza di €. 170.851,53 - e successivo atto di citazione, contestando al VEROLINO le seguenti poste di danno:

- danno patrimoniale diretto per €. 65.272,27;
- danno patrimoniale c.d. "da perdita di *chances*" per €. 585.863,84 per crediti indebitamente sgravati e reiscritti a ruolo nei confronti di società nelle more fallite (nella misura di €. 343.088,60) e nei confronti di privati ma comunque di incerto e difficile recupero (per €. 242.775,24);
- danno da disservizio, pari a complessivi €. 36.051,88;
- danno all'immagine per €. 10.000,00.

Con sentenza n. 327 del 14 giugno 2024 la Sezione territoriale campana accoglieva quasi integralmente le richieste attoree, confermando la condanna a complessivi €. 651.136,11, costituita dall'ammontare del danno diretto irreversibile per intervenuta decadenza e del danno patrimoniale da perdita di *chances*; riduceva a €. 19.025,94 il danno da disservizio e confermava il danno all'immagine per €. 10.000, per complessivi €. 680.162,05 oltre rivalutazione monetaria dal 11 ottobre 2022 (data di deposito della sentenza di patteggiamento) e interessi legali.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il sig. VEROLINO, con il patrocinio degli Avv.ti Antonio Visconti e Fabio Orefice, i quali hanno dedotto in sintesi i seguenti motivi così rubricati:

1. *error in iudicando e in procedendo*: erroneità della decisione. Insussistenza dei presupposti oggettivi della responsabilità riguardo alle imposte reiscritte a ruolo in diritto. Omessa pronuncia;

2. *error in iudicando e in procedendo*: inesatta quantificazione, almeno in parte, del danno erariale diretto, per corresponsabilità del Direttore dell'Ufficio delle Entrate;

3. *error in iudicando e in procedendo*: erroneità della decisione, insussistenza dei presupposti oggettivi della responsabilità per mancanza di danno erariale, attesa l'ontologica insolvibilità dei debitori favoriti dagli sgravi illegittimi;

4. *error in iudicando e in procedendo*: insussistenza dei presupposti oggettivi della responsabilità: richiesta di acquisizione di documenti e consulenza tecnica;

5. *error in iudicando e in procedendo*: omessa pronuncia riguardo alla richiesta di esercitare il potere riduttivo dell'addebito.

Hanno quindi concluso chiedendo l'assoluzione da ogni responsabilità e addebito; in via gradata, rigettare parzialmente la domanda proposta assolvendo il Verolino in relazione agli atti allo stesso non imputabili o per carenza dei presupposti di legge. In via ulteriormente subordinata, ridurre i danni attribuiti all'appellante, soprattutto in relazione a quanto stabilito dalla Tab. C allegata all'atto dispositivo della stessa Agenzia delle Entrate D.P. Napoli 1, avente a oggetto le deleghe di firma per gli atti emessi. In ogni caso, con applicazione del potere riduttivo; in via istruttoria, procedere all'acquisizione delle pratiche di valore eccedente €. 20.000,00 e disporre eventualmente una ctu.

Con atto in data 28 ottobre 2025 il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni con cui ha preso in esame le censure dell'appellante e ne ha sostenuto l'infondatezza, condividendo, quanto al danno da perdita di *chance*, la concretezza e attualità del pregiudizio erariale, sebbene i crediti di tale posta di danno siano in astratto ancora recuperabili; ha escluso la fondatezza della censura volta a sostenere una corresponsabilità dell'Agente della Riscossione per eventuali ritardi nell'attivazione delle procedure esecutive; ha del pari escluso la corresponsabilità del Direttore dell'ufficio per le operazioni di sgravio superiori ai 20.000 euro, in quanto ha condiviso le affermazioni del primo giudice secondo cui l'istruttoria delle medesime era stata eseguita dal Verolino, che all'epoca rivestiva anche la funzione di capo-*team*. Ha ritenuto poi non provate le affermazioni della difesa, sulla ontologica insolvibilità dei debitori – persone fisiche e SRL - favoriti da sgravi illegittimi. Per contro, ha sostenuto la non necessità dei richiesti approfondimenti istruttori, stante la prova in atti dei danni patrimoniali contestati; da ultimo, ha ritenuto non applicabile il potere riduttivo per la gravità e la reiterazione nel tempo delle condotte dolose realizzate dal Verolino, concludendo per il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.

Alla pubblica udienza del 20 novembre 2025 l'Avv. Antonio D'Urso per l'appellante e il rappresentante del Pubblico Ministero si sono riportati alle rispettive argomentazioni difensive, svolgendone i motivi salienti e richiamando le conclusioni in atti.

DIRITTO

Premesso che l'ordine di trattazione delle questioni è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (cfr. Corte cost. sent. n. 272/2007; Cass. civ. sent. n. 23113/2008; SS.RR. Corte dei conti, sent. n. 727/1991), ritiene preliminarmente il Collegio di dover dare precedenza all'esame del primo e del terzo motivo di gravame per evidenti ragioni di ordine logico - giuridico.

1. Con i suindicati motivi l'appellante ha contestato la posta di danno "da perdita di *chance"* di complessivi €. 585.863,84 – ritenuta concreta e attuale dal primo giudice - costituita dai crediti (non caduti in prescrizione e/o decadenza) inizialmente reiscritti a ruolo e poi, a seguito di più approfondito esame dell'Agenzia, ritenuti di difficile esazione per la situazione di insolvenza dovuta al fallimento *medio tempore* intervenuto per le quattro società che avevano beneficiato degli sgravi illegittimi (di importo pari a €. 242.775,24) e per le ritenute scarse possibilità di recupero degli altri crediti, comunque riconducibili a soggetti privati non in stato di fallimento, in relazione ai quali erano comunque in essere operazioni di recupero (pari a €. 343.088,60).

L'appellante contesta la condanna riconducibile alla menzionata posta di danno e richiama la natura solo potenziale e ipotetica di tali crediti, privi dei requisiti di certezza, concretezza e attualità, rispetto ai quali il Procuratore regionale e lo stesso Collegio di prime cure si erano limitati a una apodittica e non provata affermazione di principio nel sostenere le loro concrete possibilità di recupero. Rileva al riguardo la difesa dell'appellante che tutti i soggetti debitori del danno cd. potenziale sono

o persone fisiche o società a responsabilità limitata, a volte unipersonale, o in accomandita semplice, per le quali non è richiesto alcun capitale minimo. Anche nei confronti dei privati la iniziale solvibilità non risulta essere stata dimostrata.

Richiama altresì giurisprudenza contabile che ribadisce la necessità, per affermare la sussistenza del danno erariale da mancata entrata, della perdita definitiva del diritto di credito (Sez. III app. n. 233/2019; n. 463/2018; Sez. II app. n. 249/2017). Sempre con riferimento a tali crediti, contesta la mancata verifica da parte del requirente sul se, decorsi i 60 giorni dalla data di notifica delle cartelle reiscritte a ruolo dalla seconda metà del 2018, l'Agente della Riscossione avesse effettivamente e tempestivamente attivato le procedure coattive della riscossione (tanto più che i medesimi fatti avevano formato oggetto di una prima denuncia nel giugno 2018 alla Procura della Repubblica, con procedimento penale definito con sentenza n. 1469/2022), e che, ad avviso dell'appellante, per la reiscrizione a ruolo degli importi riferiti ad alcune delle operazioni ritenute illegittime si sarebbe atteso circa un triennio. In definitiva, il menzionato "danno potenziale" (così come il "danno da disservizio" e il "danno d'immagine") sarebbe del tutto privo di prova da parte del Requirente.

Il motivo è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.

La giurisprudenza contabile ritiene consumato e attuale il danno erariale da mancata entrata soltanto quando sia decorso inutilmente il termine di prescrizione per la riscossione del credito ovvero quand'esso sia divenuto ormai inesigibile. (cfr. sent. Sez. Terza

Centrale d'Appello n. 233/2019; n. 369/2012). Il danno è, infatti, da identificare con la perdita stessa del diritto di credito.

È, per contro, noto che, per essere risarcibile in sede contabile, il danno deve avere i requisiti della certezza, dell'attualità e della concretezza.

E non v'è dubbio che il danno è certo nel momento in cui la sottrazione patrimoniale si sia in tutti i suoi componenti verificata in maniera inconfutabilmente certa; è attuale, quando esista realmente sia al tempo della presunta commissione dell'evento (doloso o gravemente colposo) che avrebbe dato origine al danno, sia al tempo della proposizione della domanda, sia infine al tempo della conclusione (ovvero in essere nel momento della commissione, della domanda di risarcimento e in quello della sentenza di condanna); soprattutto, è concreto allorquando la perdita economico-patrimoniale non sia solamente presupposta ma si sia effettivamente tradotta in realtà e di entità determinata o determinabile. Il danno, dunque, deve essere certo, effettivo e attuale.

Ebbene, rileva il Collegio che il Requirente, nel proprio atto di citazione, in relazione al quello che egli stesso definisce quale "*danno patrimoniale potenziale*", ha osservato che "*...detti crediti... sono divenuti di dubbia o nulla esigibilità, laddove, invece, se fossero stati pretesi a tempo debito, quando le società erano nel pieno della loro attività, avrebbero avuto ottime chance di essere incassati*", limitandosi tuttavia a una affermazione comunque sfornita di prova e usando al tempo stesso l'ipotetica espressione ("*avrebbero avuto*"), ben conscio dell'indimostrabilità di tale assunto.

Le argomentazioni dell'appellante in ordine alla carenza di attualità e concretezza di tale posta di danno sono pertanto da ritenersi pienamente condivisibili.

Come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza contabile, infatti, "*...non è configurabile... un danno erariale da mancata entrata connotato dai caratteri dell'attualità e della certezza, laddove non vi sia stata per l'amministrazione la perdita definitiva del diritto di credito...*" (cfr., tra le innumerevoli, Corte dei conti, Terza Sezione centrale di appello, n. 233/2019 e n. 436/2018; Seconda Sezione centrale di appello, n. 21/2019, n. 436/2018; n. 249/2017).

Nella vicenda all'esame non sfugge come gli sgravi in questione, all'esito dell'indagine ispettiva, venivano tutti regolarmente reiscritti a ruolo.

Ciò che però rende del tutto peculiare la fattispecie, la quale pertanto non si ritiene possa essere inquadrata nel perimetro della decisione adottata dal Collegio di prime cure, è la circostanza, rimarcata non soltanto dal Procuratore nel proprio atto di citazione, ma anche dal Presidente della Sezione campana nel proprio decreto fuori udienza adottato nella fase cautelare, della natura solo "potenziale" del pregiudizio erariale.

Orbene, perché possa discutersi di danno erariale, è necessario avere certezza della mancata entrata del credito erariale.

Per contro, tale certezza viene senza esitazione smentita dal Presidente della Sezione campana che, nel respingere l'istanza di sequestro conservativo, ha espressamente rilevato che la posta di €.

597.063,85 *"viene definita dallo stesso P.M. agente come "danno potenziale" e, quindi, è privo dei requisiti di concretezza ed attualità necessari per radicare un interesse ad agire cautelare, essendo ancora in corso operazioni di riscossione che riguardano crediti erariali assistiti dalle garanzie di cui all'art. 2752 cod. civ., operanti anche in sede fallimentare".*

Le suesposte osservazioni trovano piena condivisione del Collegio e sono avvalorate dalla considerazione che la dubbia e difficile esazione di cui fa menzione il requirente e lo stesso collegio di primo grado non è confortata da alcuna documentazione a sostegno (quale, ad esempio, una relazione del curatore fallimentare sui bilanci delle società fallite e sulla loro solvibilità), soprattutto tenuto conto che l'insinuazione nella massa fallimentare di tali crediti dell'Agenzia delle Entrate non è parificata ai crediti chirografari bensì è assistita da privilegio.

Conclusivamente, sebbene rilevanti criticità siano emerse nella gestione delle procedure di sgravio, la stima del danno concreto ed attuale a esse associabile patito dall'Amministrazione non presenta, in questo particolare caso, un grado di attendibilità sufficientemente elevato, tale da consentire una determinazione puntuale, qual è quella posta a base dell'iniziativa della Procura regionale e recepita dal primo giudice con riferimento al danno c.d. *potenziale* o da perdita di *chance.* In relazione a tale posta di danno, dunque, l'appellante merita di essere assolto.

2. Non alla medesima conclusione deve pervenirsi avuto riguardo alla

posta di danno diretto, quantificata in €. 65.272,27, che costituisce oggetto del secondo e del quarto motivo di gravame.

Con il secondo motivo si contesta l'inesatta quantificazione del danno erariale diretto, ritenuto del tutto sfornito di adeguata prova (con la precisazione che *"Altrettanto valga per le altre poste di danno..."*).

In particolare, la difesa lamenta che – con riferimento alla posta di danno costituita da crediti non più recuperabili per intervenuta decadenza, pari a €. 65.272,27 – sono stati emessi tre provvedimenti di sgravio, ciascuno di importo superiore a €. 20.000,00, laddove il VEROLINO aveva invece potere decisionale e di firma limitato alle operazioni di importo compreso tra €. 5.000,00 e 20.000,00. Rileva dunque che gli atti esorbitanti detto importo erano invece di competenza del Direttore dell'Ufficio Provinciale 1 di Napoli, al quale andrebbe quindi attribuita la responsabilità delle relative operazioni, con una riduzione dell'importo del danno non più recuperabile di circa €. 8.000,00.

In relazione a tali operazioni, per le quali necessitava l'autorizzazione e la controfirma del Direttore dell'Ufficio, l'appellante dunque invoca la responsabilità di quest'ultimo il quale - attraverso la sottoscrizione – ha comunque preso atto dell'attività istruttoria svolta dal Verolino, condividendone le risultanze e adottando la decisione conclusiva, in tal modo assumendosene la paternità e la responsabilità.

Il quarto motivo è stato dispiegato per censurare l'omessa pronuncia del primo giudice sulla istanza istruttoria volta a individuare tutti gli atti di competenza del Direttore di importo superiore a €. 20.000,00 ed

eventualmente sulla richiesta di CTU per il computo del danno erariale.

2.1 Le doglianze dell'appellante meritano solo parziale accoglimento.

In primo luogo, è sufficiente rimarcare che la già menzionata posta di danno diretto, avendo a oggetto crediti per i quali è intervenuta la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere di agire per la riscossione, è senz'altro concreta e attuale; dunque, l'azione di responsabilità deve considerarsi pienamente ammissibile per essersi realizzata la condizione dell'azione della scadenza del termine decadenziale o comunque della intervenuta prescrizione.

Essa, infatti, come riferito dal requirente, è da ricollegarsi alle 17 operazioni di sgravio irregolare, i cui importi erano rimasti non recuperati, e alle 7 operazioni correttive irregolari, non più recuperabili per intervenuta decadenza dei termini di legge. Deve pertanto ritenersi che nessun dubbio sussista in ordine alla perseguibilità di tale danno.

2.2 Nondimeno, le censure dell'appellante trovano accoglimento limitatamente all'affermata corresponsabilità del Direttore provinciale nella sottoscrizione delle operazioni di sgravio aventi importo superiore a euro 20.000,00. La invocata decurtazione deve però, essere limitata alla metà della richiesta riduzione, e quindi a soli euro 4.000,00, dal momento che non può escludersi il ruolo concausale del VEROLINO anche con riferimento a tali operazioni, atteso che egli è stato l'autore, in qualità di Capo team, dell'istruttoria dei provvedimenti in parola, dei quali, evidentemente, ha scientemente celato ogni possibile irregolarità al superiore gerarchico.

2.3 Alla stregua delle su esposte motivazioni, perde dunque di

significato la richiesta di acquisire ulteriore documentazione o di nominare una consulenza tecnica d'ufficio, ritenendosi la materia del contendere già sufficientemente circoscritta per effetto dell'accoglimento parziale dei motivi di gravame.

3. Non sono poi meritevoli di accoglimento le contestazioni dell'appellante in ordine alla mancata prova del danno da disservizio, di cui deve invece riconoscersi la sussistenza in ragione delle condotte illecite poste in essere, ampiamente dimostrative dell'intervenuta lesione del sinallagma contrattuale.

Al riguardo merita di essere ricordato che questa Sezione ha già avuto modo di precisare (Sez. II app. n. 277/2024, n. 154/2022; n. 177/2024, n. 111/2020) che il danno da lesione del rapporto sinallagmatico deve essere ricompreso nel più ampio *genus* del danno da disservizio. E' stato puntualizzato, invero, che – accanto al "danno da disservizio in senso stretto", collegato all'attività del dipendente o amministratore pubblico connotata da minore produttività intesa sia nel mancato conseguimento della legalità sia nella inefficacia o inefficienza dell'azione o dell'attività pubblica, o all'ulteriore fattispecie di danno "da mancata erogazione della prestazione lavorativa" dovuta a disfunzioni nell'adempimento degli obblighi tipici del pubblico impiego che a loro volta impongono costi per il ripristino del corretto funzionamento dell'apparato amministrativo - nell'accezione di "danno da disservizio" va, infine, ricondotta la diversa ipotesi di «esercizio illecito di pubbliche funzioni». La giurisprudenza di questa sezione di appello (Sez. II n. 154/2022) ha infatti chiarito che *"In questo caso, al dipendente o*

all'amministratore pubblico sono imputabili condotte penalmente rilevanti che integrano prevalentemente reati contro la P.A. (corruzione, concussione, abuso), ma non necessariamente, potendo ben investire altre ipotesi criminose, purché caratterizzate dall'interruzione del rapporto di immedesimazione organica e dallo sviamento delle funzioni istituzionali a fini egoistici contrapposti a quelli perseguiti dall'ordinamento. (…) La prestazione in questi casi è resa ma è, tuttavia, "desostanziata", ossia del tutto priva di ogni utilità per la stessa amministrazione, e il servizio, offerto all'ente di riferimento o alla collettività, appare privo dei necessari requisiti essenziali e, quindi, "scadente". Il criterio per liquidare il danno non può che essere quello equitativo ex art. 1226 c.c., essendo pressoché impossibile stabilire concretamente ed ex post il valore effettivo della prestazione resa e la diminuzione patrimoniale subita (così già II Sez. centr. app. 8 marzo 2016 n. 247) ed è, di solito, parametrato all'intera retribuzione o a una parte di essa".

In definitiva, il VEROLINO ha realizzato condotte illecite che lo hanno distratto dai compiti istituzionali al medesimo spettanti, con pregiudizio della "sostanza" del rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza, non espletato nel suo esclusivo interesse, a fronte del quale deve riconoscersi l'impossibilità di ritenere debitamente corrisposta, almeno pro quota, la remunerazione spettantegli secondo le sue funzioni. Va, pertanto, affermato – in conformità con quanto ritenuto dai primi giudici – che, nella specie, ai fini della configurabilità del danno da lesione del rapporto sinallagmatico non è necessario

provare l'inadeguato svolgimento del rapporto lavorativo, ma soltanto il compimento, in attività di servizio, di attività illecite estranee ai doveri lavorativi; cosicché la retribuzione erogata dall'amministrazione è stata, in parte, distratta dai fini pubblici proprio in ragione della condotta dolosa attuata dall'appellante: dal che deriva la parziale inutilità dell'erogazione, con il danno che ne consegue, del quale pertanto va confermata la condanna per **€. 19.025,94.**

4. Quanto alla condanna per danno all'immagine, quantificata equitativamente in **€. 10.000,00,** l'appello del VEROLINO si rivela inammissibile per difetto di specificità del motivo.

E invero, sul punto il gravame è del tutto generico, in quanto fatta eccezione per una affermata carenza probatoria, non si rinviene una esplicita censura volta a contestare l'articolata argomentazione con cui il primo giudice, pur in assenza di una specifica contestazione in punto di ammissibilità, ha invece ritenuto di esprimersi (cfr. pagg. 31-36 della sentenza gravata) ritenendo sussistere sia la prova del danno all'immagine sia l'ammissibilità della relativa contestazione, non soltanto sotto il profilo della tipologia di reato commesso, ma anche riguardo all'efficacia da riconoscere all'autonoma valutazione del giudice contabile in ordine ai fatti storici commessi, a seguito della diversa efficacia probatoria attribuita alla sentenza di patteggiamento dalla c.d. riforma Cartabia.

In sostanza, l'appello del Verolino avverso tale articolato capo della sentenza di primo grado pecca di specificità e, pertanto, deve affermarsene l'inammissibilità.

5. Da ultimo, con il quinto motivo l'appellante censura l'omessa pronuncia del primo giudice in merito alla motivata istanza di applicazione del potere riduttivo che, tuttavia, non appare meritevole di accoglimento in ragione dell'elemento soggettivo doloso che connota le condotte del VEROLINO e della loro reiterazione nel tempo.

6. In conclusione, l'appello merita parziale accoglimento e, per l'effetto, la sentenza gravata deve essere in parte riformata, escludendo la condanna del VEROLINO alla posta di danno c.d. "potenziale" per €. 585.863,84 e limitando la condanna per il danno diretto a €. 61.272,27, confermando invece le statuizioni riferite al danno da disservizio (condanna per €. 19.025,94) e al danno all'immagine (€. 10.000,00), oltre rivalutazione monetaria con la decorrenza indicata dal primo giudice e interessi legali dal deposito della sentenza di primo grado sino al definitivo soddisfo. Per effetto del disposto sequestro conservativo, la condanna si converte automaticamente in pignoramento ai sensi dell'art. 686 c.p.c.

Le spese di giudizio sono poste a carico del soccombente, ai sensi dell'art. 31 c.g.c. e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello in epigrafe e, per l'effetto, riforma in parte la sentenza gravata, limitando la CONDANNA del Verolino alla posta di danno diretto rideterminata in €. 61.272,27 e confermando invece le statuizioni riferite al danno da

disservizio (condanna per €. 19.025,94) e al danno all'immagine (€. 10.000,00). Sulle somme per cui è condanna è applicata la rivalutazione monetaria con la decorrenza indicata dal primo giudice, oltre interessi legali dal deposito della sentenza di primo grado e sino al definitivo soddisfo.

SENT.252/2025

Le somme per cui è condanna, per effetto del disposto sequestro conservativo, si convertono automaticamente in pignoramento ai sensi dell'art. 686 c.p.c.

Assolve, invece, l'appellante quanto alla posta di danno potenziale di €. 585.863,84.

Le spese di giudizio sono poste a carico del soccombente e si liquidano nella misura di €. 144,00 (CENTOQUARANTAQUATTRO/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.

Il Presidente

(Rita Loreto)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 22 DICEMBRE 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco